

Prof. STEFANO VACCARI
AVVOCATO
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962
E mail: stefano.vaccari@libero.it
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex artt. 700 e 669-bis e ss. C.P.C.

Per la Prof.ssa **Teresa MURATORE**, nata a Reggio Emilia il 03.10.1976,
ed ivi residente, alla Via Assalini n. 35 (c.f.: MRTTRS76R43H223B),

e

Prof. **Gianluca VERRUCCI**, nato a Guastalla (RE) il 21.09.1976 e
residente a Reggio Emilia, alla Via De Pietri n. 1 (c.f.:
VRRGLC76P21E253S)

entrambi rappresentati e difesi gg. mm. in calce al presente atto dall'Avv.
Stefano Vaccari (c.f.: VCCSFN62P26H223P) - **Telefax 0522/44.59.62** -
Casella P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it -, presso
il cui Studio e la cui persona entrambi elettivamente domiciliano in Reggio
Emilia, alla Via della Torre n. 4,

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
l.r.p.t. (di seguito denominato MIUR);
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XI – Ambito
territoriale per la provincia di Reggio Emilia, in persona del l.r.p.t. (di
seguito denominato UST);

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

a) dei provvedimenti prot. n. 5549/C1b e n. 5552/C1b in data 24.05.2016
(notificati in data successiva – rispettivamente, **docc. A.1 e B.1**), a mezzo
dei quali, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XI
– Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, ha rispettivamente

rigettato le domande di trasferimento avanzate dai ricorrenti in data 20.04.2016 ai fini della partecipazione alla procedura di *“Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”* (rispettivamente, **docc. A.2 e B.2**);

b) per quanto occorrer possa, nella misura in cui possa considerarsi lesivo e nei limiti di cui in ricorso, dell’art. 28, co. 3 del CCNI 8.04.2016 concernente la *“Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”* (**doc. E**), laddove, nello stabilire che “Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo”, a causa della propria genericità, consente all’Amministrazione datrice di lavoro di omettere di valutare gli anni di servizio pre-ruolo prestati su “posto di sostegno” ai fini del computo (e perciò della corretta decorrenza) del quinquennio di permanenza su posti d’insegnamento della medesima natura necessario a richiedere ed ottenere il trasferimento/ mobilità a d’insegnamento di tipo “comune”;

c) per quanto occorrer possa, nella misura in cui possa considerarsi lesiva e nei limiti di cui in ricorso, dell’O.M. 8.04.2016, n. 241, in tema di mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2016/2017 (**doc. D**);

d) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, nonché di ogni parere, proposta e valutazione che possa aver

concorso all’emanazione degli atti medesimi

E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

E LA CONSEGUENTE DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi e perciò a partecipare alla procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017, bandita ai sensi e per gli effetti del combinato-disposto del CCNI 8.04.2016 (**doc. E**) e dell’O.M. 8.04.2016, n. 241 (**doc. D**) per il trasferimento da “posto di sostegno” a “posto comune”, sussistendone le condizioni di legge e tutti i necessari presupposti sostanziali

E COSÌ AL FINE DI SENTIR

CONDANNARE E DICHIARARE TENUTA

l’Amministrazione datrice di lavoro

a) ad accettare la domanda che gli odierni ricorrenti hanno presentato al fine di essere ammessi a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017 da posto di “sostegno” a posto “comune”, e per l’effetto

b) ammettere perciò i ricorrenti stessi alla procedura di mobilità in parola, bandita ai sensi e per gli effetti del combinato-disposto del CCNI 8.04.2016 (**doc. E**) e dell’O.M. 8.04.2016, n. 241 (**doc. D**), assegnando loro l’invocata mobilità per l’a.s. 2016/2017 secondo il punteggio dai medesimi vantato in base ai titoli rispettivamente ed effettivamente posseduti (come dichiarati nelle rispettive domande di mobilità – **docc. A.2 e B.2** – tempestivamente inoltrate il 20.04.2016), sussistendone le condizioni di legge e tutti i necessari presupposti sostanziali, o in alternativa, affinché il Giudice adito disponga direttamente detti provvedimenti.

FATTO e DIRITTO

I

Premessa.

In forza del CCNI 8.04.2016 che si allega (**doc. E**) i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all'obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità.

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso.

Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità.

In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo.

Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza su "posto di sostegno" non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo "comune" e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

Con riguardo alla fattispecie oggetto dell'odierno ricorso, v'è però da osservare che il Ministero, a mezzo di una restrittiva e francamente illegittima interpretazione dell'art. 28 co. 3 del CCNI 8.04.16 di riferimento (**doc. E**), **esclude dal computo** (e perciò dalla decorrenza) **del quinquennio di permanenza su "posto di sostegno" tutto il servizio prestato dai docenti in parola (già necessariamente assunti a tempo indeterminato) tutti gli anni di**

servizio prestati dai medesimi insegnanti su “posto di sostegno” in epoca antecedente la loro immissione in ruolo, operando così un’illegittima ed inaccettabile discriminazione tra valutazione del servizio dei docenti di ruolo e non di ruolo (*rectius*: a tempo determinato ed indeterminato), non ammessa – anzi, vietata e già più volte sanzionata – dall’ordinamento comunitario.

II

Quanto sopra, è ciò che nella fattispecie è accaduto ai ricorrenti, i quali, già assunti entrambi a tempo indeterminato a far tempo dal 1.09.2014 (ed entrambi con decorrenza giuridica dal 1.09.2013 – **docc. A.6 e B.5**), nonostante siano titolari di un’anzianità di servizio pre-ruolo che, cumulata con gli anni di servizio di ruolo (compreso quello in corso, come stabilisce l’O.M. di riferimento) prestati su “posto di sostegno”, finisce per consentire loro di ritenere compiutamente assolto il vincolo di permanenza quinquennale su “posto di sostegno” ai fini della partecipazione alla manovra di mobilità di cui si discute (**docc. da A.3 ad A.6 per la ricorrente Prof.ssa Muratore, e da B.3 a B.5 per il Prof. Verrucci**), si sono però inopinatamente visti negare dall’UST di Reggio Emilia la partecipazione alla medesima procedura di trasferimento su “posto comune” (**docc. A.1 e B.1**) invocata a mezzo della domanda avviata il 20.04.2016 (**docc. A.2 e B.2**).

III

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione a mezzo dei provvedimenti che quest’oggi s’impugnano, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per partecipare alla procedura di mobilità su “posto comune” invocata dai ricorrenti.

Sul punto, tra l’altro, si sono già compiutamente espressi i Giudici del

lavoro dei Tribunali di Milano (a mezzo Ordinanza n. 8805/2016 del 25/03/2016, in esito al ricorso n. 2223/2016 RG – **doc. G**) e di La Spezia (a mezzo Ordinanza n. 1248/2016 del 25/03/2016, in esito al ricorso n. 245/2016 RG – **doc. H**), i quali, in accoglimento totale di ragioni identiche a quelle portate dagli odierni ricorrenti (e per quello che è dato conoscere a chi scrive, non fatti oggetto di alcuna procedura di reclamo che possa aver condotto all’annullamento delle Ordinanze stesse), hanno ritenuto illegittima e violativa dei diritti dei lavoratori la condotta ministeriale, per manifesta discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, riconoscendo perciò ad ogni effetto l’intero servizio pre-ruolo prestato dai docenti su “posto di sostegno” ai fini del computo (e perciò della decorrenza) del quinquennio richiesto dall’art. 28 co. 3 del CCNI (**doc. E**).

In poche parole, “leggendo tra le righe” delle pronunce dei Giudici di Milano e di La Spezia, nell’art. 28 co. 3 del CCNI di cui si discute si cela necessariamente un *obiter dictum*, secondo il quale deve necessariamente intendersi che la medesima contrattazione collettiva non abbia mai inteso operare una discriminazione tra qualità del servizio a tempo determinato ed indeterminato prestato dagli insegnanti, se non a patto di ritenere illegittima la norma stessa per violazione di ineludibili principi della normativa comunitaria.

Invero, ragionando a contrario, come dimostra di fare l’UST di Reggio Emilia, dovrebbe evincersi – in diritto - il contrasto della legislazione nazionale e delle *lex specialis* della selezione [art. 28, co. 3 del CCNI 8.04.2016 (**doc. E**) e OM MIUR 8.04.16 n. 241 (**doc. D**)] con il diritto comunitario, specie nella parte in cui tali atti si pongono in contrasto con il principio di non discriminazione del lavoratore sancito dalla Direttiva

1999/70/CE, clausola n. 4; in tal senso, milita infatti la conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (in particolare C-177/10 e C- 251/11), allorquando - come nel caso in esame - detta disparità di trattamento è stata ritenuta illegittima laddove, come nella fattispecie, non è/sia giustificata da alcuna ragione oggettiva.

In quest'ottica, pertanto, la mancata parificazione ai fini della continuità didattica tra il lavoro prestato come docente di ruolo e quello prestato come insegnante impiegato a tempo determinato, risulta illegittima; tanto più che, la discriminazione in parola, a ben vedere, non risulta nemmeno giustificata da alcuna necessità – tantomeno contemplata dal legislatore nazionale - di garantire agli studenti disabili una continuità di apprendimento.

Invero, sia nella già citata Direttiva 1999/70/CE, sia nella conforme giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata, è rinvenibile il principio di non discriminazione dei lavoratori a seconda della durata del contratto di lavoro.

Da tale principio discende che il vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno, ove tiene conto solamente degli anni di lavoro prestato dai ricorrenti come docenti di ruolo senza considerare il lavoro anteriormente prestato dai medesimi in qualità di insegnanti precari, si rappresenta inaccettabile e discriminatorio sul piano sostanziale, tanto da configurarsi censurabile sul piano giuridico.

Proprio in quest'ottica, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, sinanco qualsivoglia argomentazione suffragata da un apodittico giudizio di prevalenza dell'interesse degli alunni portatori di handicap a vedersi garantire la continuità didattica può ritenersi degna di rilievo, posto che anche detta ultima finalità deve essere perseguita dalla Pubblica Amministrazione all'interno e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge

nazionali e sovranazionali (comunitarie).

A ben vedere, infatti, il principio cardine della normativa nazionale di fonte legislativa in materia è da riscontrarsi nell'art. 127, co. 2, D.Lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che i *“(...) docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in essa assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacante delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 133 del presente testo unico”*.

Ciò posto, laddove – come dimostra di intendere l'Amministrazione convenuta – si osservasse che la stessa normativa nazionale, al fine di poter avanzare domanda di trasferimento su posto “comune”, ha posto un limite temporale alla permanenza su posti di “sostegno”, legato a sua volta non tanto al mero servizio come insegnante di sostegno ma come servizio in ruolo, se ne dovrebbe allora dedurre che la disposizione del decreto legislativo sopra citata realizza in realtà una disparità di trattamento non consentita dalla clausola 4, dir. 1999/70/CE del Consiglio (come anche interpretata dalla giurisprudenza comunitaria), la quale sancisce che, per *“quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

Invero, le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di dare una certa continuità temporale all'attività di sostegno; tali esigenze, a loro volta, tenute in debito conto dalla stessa normativa europea, possono però essere soddisfatte solo a condizione che

ciò non comporti la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori; ed in tale ottica, e solo in tale ottica, la norma in questione “**deve**” ritenersi operare, limitandosi perciò a prevedere un periodo di servizio minimo in tale settore **ma** prescindendo dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato (o “di ruolo”)!

D'altronde, a ben vedere, fino a poco tempo fa, il ruolo del sostegno si articolava su una base più ampia rispetto alla titolarità di cattedra in un certo istituto, e pertanto, neppure l'essere “di ruolo” assicurava di per sé la continuità assistenziale; e tutto ciò, senza poi entrare nel merito della valutazione sul “se”, nel caso di specie, il ricorso a plurimi contratti a tempo determinato fosse da reputarsi legittimo o meno.

IV

Ciò posto, si rileva che, entrambi i ricorrenti, per il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato e documentato (computando perciò, nel novero del quinquennio di cui si discute) tutti i loro rispettivi contratti a termine (**docc. da A.3 ad A.6 per la ricorrente Prof.ssa Muratore, e da B.3 a B.5 per il Prof. Verrucci**), soddisfano il requisito della prestazione di servizio nel sostegno per almeno cinque anni (sessanta mesi), sicché non v'è dubbio che, sulla scorta delle suaccennate argomentazioni, gli stessi debbano essere ammessi alla procedura di mobilità di cui si discute.

V

A ben vedere, ciò che gli odierni ricorrenti invocano, non è tanto l'ordinarsi un *facere* al proprio datore di lavoro inteso soggettivamente come Pubblica Amministrazione, quanto l'accertamento di un proprio diritto, quali lavoratori pubblici contrattualizzati ex D.Lgs. n. 165 del 2001 (TU Pubblico Impiego), a partecipare ad una procedura di mobilità, con la conseguente adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti ritenuti più idonei a dare

interinale tutela al loro diritto.

Inoltre (prevenendo così qualsivoglia eccezione che l'Amministrazione possa in tal senso formulare), se è ben vero che l'assegnazione su posto di sostegno è stata a suo tempo (in regime di precariato) il frutto di una libera scelta da parte dei ricorrenti, è altrettanto vero che detta scelta fu a suo tempo operata in stato di evidente condizionamento (al pari di tutti i loro colleghi), ovvero, al solo fine di assicurarsi un posto di lavoro e uno stipendio, avvantaggiandosi così - al contempo - di un maggior punteggio di servizio che altrimenti sarebbe stato loro precluso, col conseguente prolungamento del periodo di precariato che ne sarebbe derivato e con tutte le inevitabili ricadute e patimenti – anche sul piano economico ed esistenziale – che ciò avrebbe comportato, non ultima quella dell'ulteriore differimento della loro immissione in ruolo.

CIRCA IL *PERICULUM IN MORA*.

In considerazione del *fumus* del ricorso come sopra argomentato, allo stato attuale, le esigenze cautelari, che si reputano idonee e conformi al procedimento quest'oggi azionato, restituiscono alla ristrettezza dei tempi utili ai fini dell'incardinazione su quei "posti comuni" che ai ricorrenti dovrebbero/potrebbero spettare a seguito della presentazione della domanda di trasferimento inoltrata da entrambi il 20 aprile 2016; la L. 107/2015, infatti, all'art. 1 co. 108, prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lett b), assunti ai sensi del comma 98. lettere b) e c)", e dunque, in tempi verosimilmente non compatibili con la tutela del diritto dedotto tramite azione ordinaria.

Il danno paventato dai ricorrenti appare inoltre grave, imminente ed irreparabile e non suscettibile di riparazione per *tantundem*, e viene ritenuto utile ai fini della concedibilità della cautela invocata, essendo di natura non patrimoniale in quanto attinente alla libera esplicazione della professionalità dei medesimi soggetti, atteso che dall'attuale quadro normativo emerge come concreta la possibilità che i ricorrenti stessi, in ragione dei posti tempo per tempo disponibili, si vedano poi a lungo precludere il trasferimento su "posto comune" in relazione alle materie per le quali risultano essere stati immessi in ruolo.

Sulla scorta di tali considerazioni, è poi inoltre pacifico che l'imminente avvio dell'a.s. 2016/2017 rappresenta una ulteriore e pressante necessità di conseguire quel provvedimento d'urgenza che oggi s'invoca, onde evitare che ai ricorrenti non resti che la sola ed eventuale tutela risarcitoria.

Da qui, la necessità del provvedimento cautelare che oggi s'invoca, ai fini dell'ottenimento delle pronunce accertative, declaratorie e di condanna costituenti il *petitum* sostanziale dell'odierno ricorso; il tutto, al fine di assicurare ai ricorrenti quegli effetti sostanziali che risultano intimamente correlati alle loro rispettive condizioni di vita ed alle loro legittime aspirazioni di progressione professionale; beni della vita, questi, per loro natura non fungibili, attenendo alla sfera dei diritti della personalità di entrambi i ricorrenti in quanto intimamente correlati alle loro legittime aspirazioni di progressione e miglioramento professionale.

Il tutto, a fronte di un riconoscimento della tutela di tali situazioni operato direttamente dalla legge ed oggi misconosciuto dall'Amministrazione.

Di contro, per le ragioni già espresse, l'UST di Reggio Emilia non ha saputo restituire alcuna più valida e fondata ragione a fondamento del diniego espresso, limitandosi a trincerarsi dietro l'apodittico richiamo dell'art. 28 co.

3 del CCNI di riferimento (docc. A.1 e B.1).

In tal guisa, posto, tra l'altro, che dall'accoglimento delle istanze di sospensione oggi formulate nemmeno deriverebbe alcun concreto ed oggettivo pregiudizio all'interesse pubblico, l'urgenza ed indifferibilità del provvedimento cautelare oggi invocato, si rappresenta invece manifestamente finalizzata a scongiurare sia l'insorgenza di più gravi ed irreparabili pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale come quelli sopra evidenziati, tutti afferenti alla lesione di diritti della personalità poi altrimenti impossibili da ripristinare, sinanco per *tantundem*.

P.Q.M.

Si chiede che il Sig. Giudice adito, *inaudita altera parte*, accolga le istanze formulate a mezzo dell'odierno ricorso come in epigrafe meglio specificate, con tutte le consequenziali statuizioni, anche in ordine al promovimento del giudizio di merito.

In alternativa, si chiede l'accoglimento del ricorso, previa fissazione dell'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 sexies, comma 1, c.p.c..

Il tutto previa disapplicazione o dichiarazione di illiceità (o quantomeno di illegittimità) – anche solo ai limitati fini della pronuncia del provvedimento interinale – dei provvedimenti e dei comportamenti – anche omissivi – a mezzo dei quali l'Amministrazione ha negato ai ricorrenti l'esercizio del diritto alla partecipazione alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 che a mezzo dell'odierno ricorso s'invoca.

Vinte in ogni caso le spese di lite, anche in riferimento al rimborso del contributo unificato versato ai fini dell'instaurazione dell'odierno ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., che l'Ill.mo Giudice adito ordini all'Azienda USL di Reggio Emilia la produzione in giudizio di tutti gli atti relativi al procedimento oggetto di ricorso.

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie in relazione alle future ed eventuali difese ed allegazioni avversarie, si allegano i seguenti documenti:

A) per quanto concerne la Prof.ssa Teresa Muratore:

A-1) copia provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, a firma del Dirigente dell'UST di Reggio Emilia, prot. n. 5549/C1b in data 24.05.2016;

A-2) copia domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, in data 20.04.2016;

A-3) copia tabulato attestante il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato dalla Prof.ssa Muratore dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2014/2015;

A-4) copia contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di supplenza su "Sostegno Minorati Psicofisici" per l'a.s. 2004/2005;

A-5) copia contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di supplenza su "Sostegno Minorati Psicofisici" per l'a.s. 2011/2012;

A-6) copia contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 10.03.2014 con decorrenza giuridica dal 1.09.2013 su "Sostegno Minorati Psicofisici";

A-7) copia carta d'identità della ricorrente, Prof.ssa Teresa Muratore;

B) per quanto concerne il Prof. Gianluca Verrucci:

B-1) copia provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, a firma del Dirigente dell'UST di Reggio Emilia, prot. n. 5552/C1b in data 24.05.2016;

B-2) copia domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, in data 20.04.2016;

B-3) copia contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di supplenza su "Sostegno Minorati Psicofisici" per l'a.s. 2005/2006;

B-4) copia contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di supplenza su "Sostegno Minorati Psicofisici" per l'a.s. 2007/2008;

B-5) copia contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 16.12.2013 con decorrenza giuridica dal 1.09.2013 su "Sostegno Minorati Psicofisici";

B-6) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 ai fini dell'attestazione dell'esenzione dal Contributo Unificato;

B-7) copia CUD del Prof. Gianluca Verrucci, relativa all'anno 2015;

B-8) copia carta d'identità del ricorrente, Prof. Gianluca Verrucci;

In relazione ad entrambi i ricorrenti:

C) copia Nota MIUR Prot. n. 0009520 del 08/04/2016 relativa alla pubblicazione della OM n. 241-2016;

D) copia OM MIUR 8.04.2016 n. 241 e relativi allegati, concernente *"Norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017"*;

E) copia CCNI 8.04.2016 concernente la *"Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017"*;

F) copia CCNL comparto Scuola in data 29.11.2007 (vigente);

G) Ordinanza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, cron. N. 8805/2016 in data 23/25.03.2016;

H) copia Ordinanza Tribunale di La Spezia, Sez. Lavoro, cron. N. 1248/2016 in data 25.03.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002, come modificato dalla Legge n. 111/2011 e dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, si dichiara che il presente ricorso, avente valore indeterminabile, è assoggettato al pagamento del contributo unificato per l'importo di € 259,00 per la ricorrente Teresa Muratore, rappresentandosi invece esente per il ricorrente Gianluca Verrucci, come da dichiarazione sostitutiva e CUD allegati in atti.

Reggio Emilia, data del deposito.

Avv. Stefano Vaccari

Prof. STEFANO VACCARI
AVVOCATO
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962
E mail: stefano.vaccari@libero.it
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

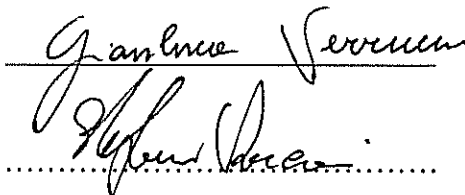
PROCURA
AVV. STEFANO VACCARI

con la presente, io sottoscritto Sig. Gianluca VERRUCCI, nato il 21.09.1976 a Guastalla (RE), residente a Reggio Emilia (RE) alla Via De Pietri n. 1 (Cod. Fisc.: VRRGLC76P21E253S), Le conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e consequenziali, in ogni sua eventuale fase nonché nelle relative procedure esecutive ed eventuali opposizioni, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, di transigere, conciliare, desistere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, incassare somme, rilasciare quietanze, resistere ad eventuali opposizioni ed eccezioni, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti ed opposizioni, eleggere domicili nonché nominare, farsi sostituire e revocare in corso di causa altri procuratori all'uopo incaricati. Ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Dichiaro altresì di avere ricevuto l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e di essere pertanto a conoscenza dei diritti dal medesimo scaturenti, prestando pertanto il mio consenso al trattamento dei dati personali riservati e sensibili, conferiti per l'uso, nessuno escluso, nel limite del mandato e dell'autorizzazione del Garante per il trattamento degli stessi da parte dei liberi professionisti.

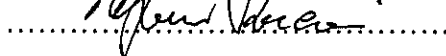
Eleggo speciale domicilio presso il Suo Studio e la Sua persona, in Reggio Emilia, alla Via della Torre n.4.

Sig. Gianluca VERRUCCI



E' vera ed autentica

Avv. Stefano Vaccari



Prof. STEFANO VACCARI
AVVOCATO
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962
E mail: stefano.vaccari@libero.it
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

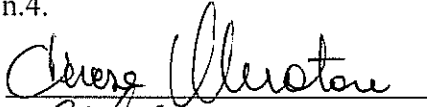
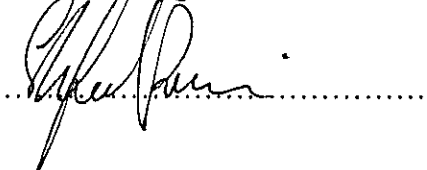
PROCURA
AVV. STEFANO VACCARI

con la presente, io sottoscritta Sig.ra Teresa MURATORE, nata il 3.10.1976 a Reggio Emilia (RE) ed ivi residente alla Via Assalini n. 35 (Cod. Fisc.: MRTTRS76R43H223B), Le conferisco il più ampio mandato a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e consequenziali, in ogni sua eventuale fase nonché nelle relative procedure esecutive ed eventuali opposizioni, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, di transigere, conciliare, desistere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, incassare somme, rilasciare quietanze, resistere ad eventuali opposizioni ed eccezioni, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti ed opposizioni, eleggere domicili nonché nominare, farsi sostituire e revocare in corso di causa altri procuratori all'uopo incaricati. Ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Dichiaro altresì di avere ricevuto l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e di essere pertanto a conoscenza dei diritti dal medesimo scaturenti, prestando pertanto il mio consenso al trattamento dei dati personali riservati e sensibili, conferiti per l'uso, nessuno escluso, nel limite del mandato e dell'autorizzazione del Garante per il trattamento degli stessi da parte dei liberi professionisti.

Eleggo speciale domicilio presso il Suo Studio e la Sua persona, in Reggio Emilia, alla Via della Torre n.4.

Sig.ra Teresa MURATORE

E' vera ed autentica

Avv. Stefano Vaccari